



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 3 di

info azienda – Marzo 2019

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Patentometro Ordinanza Corte Cassazione 24.1.2019, n. 1967	È legittimo l'accertamento induttivo nei confronti di un'autoscuola basato, fra l'altro, sul numero di patenti rilasciate dal Ministero dei Trasporti.
Riapertura termini "Sabatini-ter" Decreto MISE 28.1.2019	È stato emanato il Decreto che dispone la riapertura dei termini di presentazione delle domande di accesso alla "Sabatini-ter" ex art. 2, DL n. 69/2013. In particolare lo sportello per la presentazione delle domande è riaperto a decorrere dal 7.2.2019; le domande possono essere oggetto di richiesta di prenotazione presentata dalle banche / intermediari a decorrere da marzo 2019. Sono considerate irricevibili le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche / intermediari nel periodo 4.12.2018 – 6.2.2019.
Rimborso spese parcheggio dipendenti Risposta interpello Agenzia Entrate 31.1.2019, n. 5	Le spese di parcheggio sostenute dai dipendenti in occasione di trasferte, effettuate con autovetture di proprietà ovvero acquisite in leasing dall'azienda e concesse in uso al dipendente, sono soggette ad un trattamento fiscale differenziato a seconda del sistema di rimborso adottato dal datore di lavoro. In particolare: – sono soggette interamente a tassazione in caso di rimborso forfetario e misto; – sono escluse da tassazione fino a € 15,89 giornalieri (€ 25,82 per le trasferte all'estero) in caso di rimborso analitico.
Accertamento a medico odontoiatra Sentenza Corte Cassazione 5.2.2019, n. 3290	È legittimo l'accertamento induttivo nei confronti di un medico odontoiatra in ragione del rapporto fra giorni lavorativi, dichiarazioni del contribuente sul numero di sedute dedicate a ciascun paziente e raffronto con le (poche) fatture reperite durante l'accesso mirato presso lo studio professionale.
Fattura elettronica e medici di base Risposta interpello Agenzia Entrate 13.2.2019, n. 54	Per i medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN i relativi compensi continuano ad essere certificati dal cedolino emesso direttamente dalla ASL (per tali operazioni non va emessa la fattura elettronica). Inoltre al medico non è richiesta la presentazione dello spesometro per le eventuali spese documentate da fatture d'acquisto ricevute / registrate nel 2019 anche se relative ad operazioni 2018.

COMMENTI

IL BONUS “LIBRERIE” 2019

La Finanziaria 2018 ha introdotto, a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della **vendita al dettaglio di libri** in esercizi specializzati, uno specifico **credito d'imposta** “parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione” / altre spese individuate dal MIBACT.

In particolare, il credito d'imposta:

- è stabilito nella **misura massima di € 20.000 annui** per gli esercenti librerie **non ricomprese in gruppi editoriali** dagli stessi direttamente gestite / **€ 10.000 annui per gli altri esercenti**;
- è concesso **nel rispetto dei limiti e delle condizioni** di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di **aiuti de minimis**.

Recentemente il MIBACT, con l'Avviso 21.2.2019, ha comunicato che per accedere all'agevolazione **per il 2018** i soggetti interessati possono **presentare l'apposita istanza a partire dal 3.6.2019** fino alle ore 12.00 del 30.9.2019.

SOGGETTI BENEFICIARI

L'agevolazione riguarda gli esercenti attività commerciali nel settore della **vendita al dettaglio di libri** in esercizi specializzati con **codice ATECO principale**, risultante dal Registro delle Imprese:

- “**47.61**” - commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
- “**47.79.1**” - commercio al dettaglio di libri di seconda mano.



Il codice dell'attività esercitata deve risultare dal Registro delle Imprese.

Sul punto i soggetti beneficiari devono aver **conseguito**, nell'esercizio precedente alla presentazione della richiesta per l'accesso al credito d'imposta in esame, **almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati dalla cessione di libri, anche usati**.

DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione in esame è parametrata su specifiche voci, di seguito riportate, nel limite massimo di spesa previsto.

Voci di spesa		Massimale
IMU	dei locali dove si svolge la vendita al dettaglio	€ 3.000
TASI		€ 500
TARI		€ 1.500
Imposta pubblicità		€ 1.500
Tassa occupazione suolo pubblico		€ 1.000
Spese per locazione, al netto IVA		€ 8.000
Spese mutuo		€ 3.000
Contributi previdenziali / assistenziali personale dipendente		€ 8.000



Le voci sopra riportate sono da riferirsi **agli importi dovuti nell'anno precedente alla richiesta dell'agevolazione**.

Il credito d'imposta massimo è collegato anche al **fatturato annuo della libreria**. In particolare, sono previsti i seguenti **scaglioni di fatturato annuo derivante dalla vendita di libri, anche usati** (con riferimento all'anno precedente alla presentazione della richiesta per l'accesso al credito d'imposta) con le **relative percentuali di ciascuna voce di costo**.

Scaglioni fatturato anno precedente derivante dalla vendita di libri	Percentuale di ciascuna voce di costo valida per quantificare il credito d'imposta
Fino a € 300.000	100%
Compreso tra € 300.000 e € 600.000	75%
Compreso tra € 600.000 e € 900.000	50%
Superiore a € 900.000	25%

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DEL BONUS

Per accedere al credito d'imposta è necessario presentare **in via telematica un'apposita istanza alla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del MIBACT**, tramite lo specifico Portale accessibile al seguente indirizzo <https://taxcredit.librari.beniculturali.it/>.



Per poter compilare l'istanza di accesso al bonus il soggetto interessato deve preventivamente **registrarsi all'area riservata** del citato sito Internet.

In sede di registrazione sono richiesti i seguenti dati.

Impresa esercente	• Ragione sociale • codice fiscale
Legale rappresentante	• Nome / cognome • codice fiscale • indirizzo email

Dopo aver generato un file in formato PDF lo stesso va **firmato digitalmente**.

Contenuto dell'istanza

L'istanza in esame si compone delle seguenti **3 Sezioni**:

- **RCD**, nella quale riportare i **ricavi di riferimento** e i contributi de minimis ricevuti dall'impresa;
- **SIT**, nella quale indicare i **dati riferiti al singolo punto vendita** (ad esempio, IMU, TASI, TARI);
- **RAI**, riservata all'indicazione degli **eventuali rapporti con altre imprese**.

In particolare, come sopra accennato, il MIBACT ha comunicato che, **con riferimento alle spese sostenute nel 2018**, l'istanza può essere presentata **a partire dal 3.6.2019 fino alle ore 12.00 del 30.9.2019**.

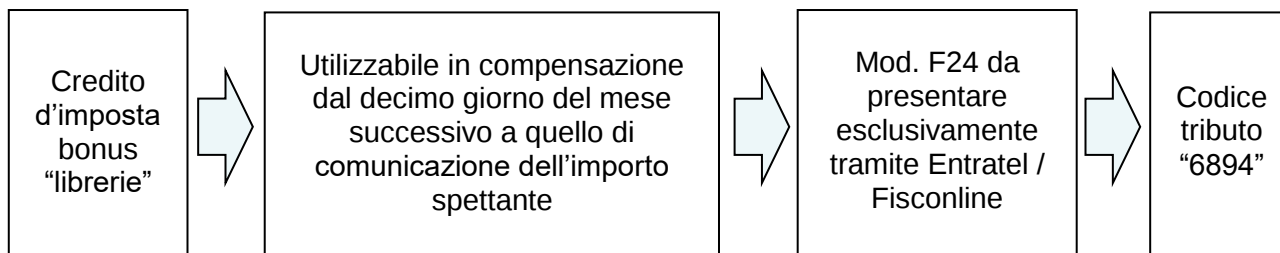


Entro il 30.10 la DG Biblioteche e Istituti Culturali comunica agli interessati la **misura del credito spettante**.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Merita evidenziare che il credito d'imposta:

- va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta per il quale è concesso / utilizzato;
- può essere **utilizzato esclusivamente in compensazione** nel mod. F24, **tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate** (Entratel / Fisconline), pena il rifiuto dell'operazione di versamento, **a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la DG Biblioteche e istituti culturali ha comunicato l'importo spettante**;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.



SCADENZARIO

Mese di MARZO

Giovedì 7 marzo

CERTIFICAZIONE UNICA 2019	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2019 relativa ai: • redditi di lavoro dipendente e assimilati; • redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi. Nella Comunicazione va specificato l'indirizzo e-mail che l'Agenzia dovrà utilizzare per la trasmissione dei modd. 730-4 relativi alla liquidazione dei modd. 730/2019 (tale informazione interessa i soli sostituti d'imposta nati nel 2019 che non hanno mai presentato la comunicazione per la ricezione telematica dei modd. 730-4).
----------------------------------	---

Giovedì 14 marzo

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE 2018	Invio al MISE da parte dell'impresa beneficiaria (iscritta nell'apposito elenco) della richiesta di erogazione del bonus 2018 con relativa documentazione / rendicontazione.
--------------------------------------	---

Lunedì 18 marzo

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE	• Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell'imposta dovuta; • versamento saldo IVA 2018, in un'unica soluzione o in forma rateale (massimo 9 rate). È possibile differire il versamento entro il 30.6.2019 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16.3 (30.7.2019, con un ulteriore 0,40%).
ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO	Versamento dell'ISI (codice tributo 5123) e dell'IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2019 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro il 28.2.2019 o non disinstallati entro il 31.12.2018.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – nuovo codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a febbraio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a: • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a febbraio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.
TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI	Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a: • € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90; • € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.

Lunedì 25 marzo

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili) considerando le nuove soglie. Con il Provvedimento 25.9.2017 l'Agenzia delle Entrate ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi) e mantenuto quelli mensili ai soli fini statistici. I soggetti non obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.
--	--

Domenica 31 marzo

CERTIFICAZIONE UNICA 2019	• Consegna da parte del datore di lavoro / committente ai lavoratori dipendenti e assimilati della Certificazione Unica dei redditi 2018; • consegna da parte del committente ai percettori di compensi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi della Certificazione Unica dei compensi / provvigioni / redditi 2018.
CERTIFICAZIONE UTILI	Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2018, da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.), a titolo di dividendo / utile. La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2018 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.

Con un apposito DPCM il termine di presentazione della comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute a / da soggetti esteri ("spesometro estero"), originariamente fissato all'1.4.2019 (il 31.3 cade di domenica) è stata prorogata al 30.4.2019.